

## PRECISAZIONI

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ELABORAZIONE ED INTEGRAZIONE DATI, STAMPA ED IMBUSTAMENTO INTEGRATI, CONSEGNA AL SERVICE PER LA POSTALIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE FISICA/OTTICA, RENDICONTAZIONE ESITI E SERVIZI IN WEB SERVICES, DI COMUNICAZIONI E DOCUMENTI PERSONALIZZATI AI CONTRIBUENTI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE. PROCEDURA APERTA n. 42/2013 - CIG: 54690903D7 –**

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di alcune richieste telefoniche pervenute in merito al contenuto della risposta al quesito nr. 42, al quale si rinvia, si ritiene opportuno portare a conoscenza di tutti gli operatori interessati le precisazioni seguenti.

Si rinvia a quanto già chiarito in merito nella risposta nr. 42 circa le condizioni di partecipazione in caso di ATI orizzontale, verticale e misto con riferimento alle attività da eseguire.

Per quanto riguarda il requisito della certificazione UNI EN ISO 27001:2005 nel caso di partecipazione in RTI/consorzio ordinario di concorrenti, come già indicato espressamente al par. 4.2 del disciplinare di gara, lett. c.8) *“In caso di partecipazione in RTI/consorzio ordinario di concorrenti, si precisa che il requisito soggettivo inerente il possesso della certificazione UNI ENISO 27001:2005 relativa al sistema di gestione documentale, in corso di validità e da rinnovarsi sino alla scadenza dell’affidamento, deve essere posseduto almeno dalla società che, nel perimetro del RTI, svolgerà direttamente le seguenti attività e servizi correlati alla stessa certificazione:*

- *GI-AF-RE completa pregresso: gestione immagini, digitalizzazione e messa on line con procedura web dedicata, Rendicontazione esiti postalizzazione, del Pregresso;*
- *GI: gestione immagini, digitalizzazione e messa on line con procedura web dedicata;*
- *RE completa: Rendicontazione esiti postalizzazione con lettura ed acquisizione manuale dei dati e delle informazioni;*
- *RE semplificata: Rendicontazione esiti postalizzazione con lettura dei dati e delle informazioni mediante barcode e limitata lettura ed inserimento manuali;*
- *AF complessa: Archiviazione fisica complessa della documentazione, semplificata e complessa.*
- *AF semplificata: Archiviazione fisica complessa della documentazione semplificata.”*

**Pertanto, il requisito è da intendersi nel senso che deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e, comunque, dalla società che svolge il servizio.**

Per quanto riguarda il subappalto, trattandosi di modalità organizzativa che attiene alla fase di esecuzione del servizio, si riporta quanto richiamato nella determinazione dell’AVCP, disponibile sul sito dell’Autorità, nr. 2 del 1 agosto 2012 “L’avalimento nelle procedure di gara” al par. 6 “avalimento e subappalto” si chiarisce, nell’ambito delle ulteriori differenze tra questi due istituti, che *“..... Deve ritenersi escluso il ricorso all’avalimento nell’ambito del subappalto. L’avalimento, infatti, è un istituto che consente al concorrente di integrare i propri requisiti in sede di gara. Il subappalto, invece, rappresenta una modalità di esecuzione dei lavori mediante affidamento da parte di un soggetto già in possesso dei requisiti ad un altro soggetto che realizzerà parte della prestazione.”*

In relazione a quanto previsto all’art. 118, comma 2, del d.l.gs. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente indica i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare” e solo quando il concorrente diventi affidatario del servizio depositerà presso la stazione appaltante *“almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione”* il contratto di subappalto.

La stessa Autorità, nel documento “L’avalimento nelle procedure di gara” al paragrafo 9.1 “Il subappalto”, disponibile sul sito, precisa ulteriormente che: *“Appare, poi, sufficientemente chiara la distinzione tra l’istituto dell’avalimento e quello del subappalto, il primo, infatti, risponde ad un’esigenza di ampliamento della concorrenza ed ha come scopo quello di soccorrere un’impresa che non potrebbe partecipare ad una gara specifica in quanto sprovvista dei requisiti richiesti, il secondo, invece, rappresenta una modalità organizzativa dell’esecuzione dei lavori, nel senso che un soggetto, pienamente qualificato e in possesso di tutti i requisiti, può subappaltare ad altro imprenditore una parte dei lavori, restando fermo che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta di gara e non possono, naturalmente, che essere del soggetto partecipante. (si veda anche C.d.S, sez. V, 20/6/2011 n. 3698).”*

Pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato, al momento della presentazione dell’offerta il soggetto concorrente, comunque costituito nelle forme di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà possedere tutti i requisiti generali e speciali previsti nel bando, nelle modalità indicate nel disciplinare di gara, ricorrendo, là dove sia possibile, anche all’istituto dell’avalimento.

Al momento dell’esecuzione della prestazione il subappaltatore individuato dovrà possedere i requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione della prestazione subappaltata nei limiti della percentuale di esecuzione indicata nonché i requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006.

Data 20/3/2014

Il RUP  
(Patrizia Borlizzi)